



Protagonisti nel sociale e Privilegiati nel privato

STATUTO SOCIALE

NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

E' stata costituita in data 16 marzo 2017, con ampliamento dei fini sociali della ACIS (Associazione per il Coordinamento degli Interventi Sociali), già costituita in Roma (Italia) nell'anno 1991, con atto notarile in origine redatto dal Notaio Francesco Marino, una Associazione denominata: "Associazioni per il Coordinamento degli Interventi Sociali e per la Sicurezza" – ACISS -, con sede sociale in Valcanneto di Cerveteri, Via Muzio Clementi 77 (Roma); sebbene altre sedi potranno essere aperte, in Italia e all'estero, senza alcuna limitazione territoriale, con atto del Presidente.

La denominazione abbreviata dell'associazione è: - ACISS -, con uso di pari valore amministrativo, fiscale, di rappresentanza, tecnico ed altro. L'Associazione esplica, precipuamente, attività di elaborazione di piani industriali, provvedendo a successivo finanziamento a favore di privati, aziende e/o Istituzioni di vario genere e di qualsiasi dimensione, finalizzando precipua parte delle risultanze produttive ed economiche a fini di ordine prettamente sociale e di occupazione del territorio. Tutte le suddette attività sono e saranno esplicate, a livello nazionale ed internazionale a favore di privati e/o Aziende associate e/o collegate ad altre Istituzioni con la ACISS connesse.

Art. 2

L'Associazione si propone, principalmente:

- Il supporto economico a privati e economico/organizzativo a Organizzazioni, Enti, Società, che, in collaborazione con la stessa ACISS, finalizzando una significativa quota delle loro risultanze economiche a significative attività sociali, appaiano meritevoli di tali partecipazioni.

Di conseguenza la ACISS, con la creazione e/o l'elaborazione di piani industriali e commerciali e con l'appoggio di primari Istituti di Credito internazionali, potrà aiutare ed affiancare i propri associati per:

Curare, organizzare, promuovere e gestire, esclusivamente per soggetti associati e/o a vantaggio della Associazione e dei propri soci e/o associati, anche e principalmente, con attività, iniziative e azioni interne di **mutuo soccorso e previdenziali, nel/la/le:**

- gestione commerciale e/o finanziaria di piccole, medie e/o grandi imprese.
- agevolazione per l'acquisto di beni immobiliari e/o cespiti diversi, a favore dei propri Associati.
- produzione e prestazione di beni e servizi, con particolare riguardo ai settori del Turismo, dello sport, della tutela giuridica, fiscale, amministrativa, dell'Artigianato, del Commercio, dell'Agricoltura, del Tempo libero, della formazione nonché quelli Socio Sanitari, Culturali, dei Servizi Sociali, della Ricerca, delle opere di pubblica utilità, del risparmio, della previdenza.
- attività d'ostello, ricovero e ristoro e ciò in qualsivoglia sua sede, sia acquisita in proprietà, sia attraverso qualsivoglia tipo di accordo.
- assunzione presso le Amministrazioni pubbliche e private interessate, lavori ed incarichi di qualsiasi natura e tipo sotto qualsiasi forma compresa la gestione dei servizi pubblici.
- richiesta ed utilizzo, di provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione o da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo socio economico anche culturale della popolazione, nonché della cooperazione.
- richiesta e contrazione di mutui per lo sviluppo e l'interesse delle proprie finalità con Enti di credito e con istituti preposti.

- acquisizione di appalti ed incarichi da privati o Enti pubblici, per la costruzione o il restauro di fabbricati, di monumenti, di acquedotti, fognature, installazione di illuminazioni pubbliche o civili, di impianti idraulici e termoidraulici, lavori movimento terra di trasformazione agraria e di forestazione.
- forniture a privati od Enti pubblici di consulenza legale e commerciale, assistenza tecnica e progettuale di qualsiasi natura, nonché acquisizioni di mandati e/o incarichi di qualsiasi tipo anche commerciali.
- acquisizione di appalti da privati o Enti pubblici per la costruzione e la manutenzione di strade e della viabilità in generale.
- gestione per conto di Enti pubblici, privati e/o in proprio servizi di assistenza per minori, anziani ed handicappati, compresa la conduzione e la gestione dei soggiorni climatici di colonie e di particolari strutture di supporto.
- realizzazione di servizi socio culturali e sanitari.
- salvaguardia di beni paesaggistici e promozione di tutte le iniziative a tutela e difesa dell'ambiente naturale, anche attraverso vivai ed allevamenti di ogni genere e tipo.
- **finanziamento di attività, di particolare validità, dei propri soci e/o associati, nei modi e nei tempi stabiliti dagli organismi dell'Associazione.**
- promozione di azioni di interscambio con altri Paesi sia europei, che extraeuropei, sia attraverso la propria azione e sia attraverso quelle di particolare interesse, dei suoi Soci e/o associati, nei modi e nei tempi stabiliti dagli organismi dell'Associazione.
- realizzazione di centri di servizi, di ogni ordine, grado e natura, per privati o Enti pubblici.
- creazione, organizzazione e/o gestione di centri per il benessere, di palestre, di centri e/o stabilimenti balneari e/o termali e/o lacustri e/o montani.
- creazione, organizzazione e/o gestione di alberghi, pensioni, agri/turismo, ostelli, posti di ristorazione e/o di svago e/o di gioco, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative.
- creazione, organizzazione e/o gestione di sale giochi, centri Internet, locali per lo svago ed il tempo libero, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative.
- realizzazione di servizi di intermediazione.
- realizzazione e/o gestione di servizi assicurativi, senza limitazioni di ordine, grado e natura, per i propri associati, privati ed Enti pubblici;
- svolgimento di attività di formazione sportiva, culturale e professionale, sia autonomamente, sia in collaborazione con privati e/o Enti sia pubblici sia privati.
- svolgimento di attività di investigazioni, sicurezza, indagini e attività operative, compatibilmente con le normative vigenti e prevee relative autorizzazioni, in supporto e/o collaborazione con privati e/o Enti pubblici e/o privati, sia a livello nazionale che internazionale.
- Attività di mutuo soccorso, anche a fini e scopi previdenziali, a favore dei propri Associati.

Art. 3

Sempre per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione:

Agevola e supporta lo sviluppo di attività commerciali, di marketing, di pubblicità, di pubbliche relazioni e di vendita, anche attraverso la creazione di consorzi e con tutti i pertinenti mezzi tecnici ipotizzabili.

Per il potenziamento dei suoi fini istituzionali l'Associazione favorisce i collegamenti, le sinergie ed i legami istituzionali con altre strutture similari nazionali ed internazionali, pubbliche e private.

SOCI E COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

I Componenti si dividono in:

- Soci Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, salvo loro eventuale rinuncia, anche tacita, che si dovrà considerare definitiva;
- Soci Onorari (figura non obbligatoria) dell'Associazione sono alte personalità italiane ed internazionali, politiche, accademiche e in ogni caso ritenute meritevoli dall'Assemblea che deliberi di chiamarli a far parte del Comitato d'Onore con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Sono Organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Assemblea

Art. 6

Il Presidente dell'Associazione è quello, per il "Periodo transitorio", come di seguito indicato ed eletto, nel prosieguo, dall'Assemblea.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Rappresenta legalmente l'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione, indice le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Ha il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione e nei casi di necessità ed urgenza anche quelli di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte dell'Organo collegiale competente.

Predisporre ogni anno, con l'aiuto del Vice Presidente e del Segretario, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione, il quale Consiglio lo sottopone poi all'Assemblea.

Firma le reversali di incasso, i mandati di pagamento, gli assegni di conto corrente bancario o postale.

Traccia il programma generale dell'attività dell'Istituto, alla fine di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

E' procuratore generale e speciale per tutti gli atti di competenza dell'Associazione; rilascia a sua volta procure e mandati di ordine generale, speciale e/o particolare ad Associazioni, Enti, Istituti e/o Società sia pubbliche che private, per l'esplicazione di alcune o varie attività di ordine amministrativo, operativo, gestionale per i fini dell'Associazione stessa.

Art. 7

Il Vicepresidente è eletto dal Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Qualora l'esercizio dei poteri vacanti si prolunghi oltre i tre mesi, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea per le necessarie deliberazioni.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si compone di:

- Soci e/o associati prescelti dal Presidente, dal Vice/Presidente e dal Segretario Generale
- I componenti saranno in numero massimo di nove di cui, qualsiasi sia il numero, il 24% nominati dal Vicepresidente, il 52% nominati dal Presidente, il 24% nominati dal Segretario Generale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea; provvede in materie previste dall'Art. 2 dello statuto; provvede a disciplinare l'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale necessario alle esigenze funzionali dell'Associazione, all'amministrazione ed alla contabilità dell'Associazione ed al funzionamento degli Organi collegiali statutariamente previsti; esercita il controllo della gestione amministrativo contabile dell'Associazione stessa; ratifica gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Presidente, inerenti devoluzioni straordinarie a docenti, collaboratori, enti, società ed istituti sia pubblici sia privati; prende atto delle convenzioni e dei contratti posti in essere dal Presidente che comportino spese per l'Associazione eccedenti la normale amministrazione; ratifica, con presa d'atto, l'istituzione di sedi sociali aggiuntive, senza limitazioni di numero e/o territorio.

Provvede a dichiarare il recesso e/o l'esclusione degli Associati, che non abbiano provveduto al pagamento delle quote sociali previste per le specifiche attività richieste.

Ciò anche, nei termini fissati e per le norme contenute nell'Art. 24 del Codice Civile, in particolare nei confronti di chi in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione oppure fomenta dissidi o disordini interni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di otto giorni, ma in caso di urgenza, i termini possono essere abbreviati a tre giorni.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria non meno di tre volte l'anno.

Delibera a maggioranza dei voti.

E' legittimamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono aver diritto, per l'esplicazione delle loro mansioni, a rimborsi spese.

Art. 9

Il Segretario Generale è eletto dal Presidente e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso è un organo con funzioni d'indirizzo organizzativo, scientifico e amministrativo dell'associazione.

Delibera in concerto con il Presidente:

- a) sui programmi di coordinamento, promozione ed indirizzo dell'associazione;
- b) sull'attuazione di tutte quelle iniziative che permettano il finanziamento economico delle attività istituzionali;
- c) sugli schemi di convenzione da stipulare, come previsto precedentemente nell'atto, con società, enti, istituti, organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati che perseguano analoghe finalità a quelle dell'Associazione o che anche saltuariamente vogliano convenzionarsi e/o aderire alle finalità dell'Associazione;
- d) può essere delegato dal Presidente alla stipulazione dei contratti di servizi e di utenze varie per l'amministrazione dell'Associazione (contratti di affitto, utenze telefoniche, di energia, etc);
- e) sull'attuazione delle varie iniziative in campo nazionale ed internazionale conforme alle finalità di cui agli articoli precedenti del presente statuto.

Art. 10

L'Assemblea si compone, oltreché dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, anche dai soci e/o dagli Associati ritenuti, su delibera del Consiglio di Amministrazione, "Benemeriti", per personali attività.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno. Il Presidente ha altresì l'obbligo di convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta, su domanda motivata e firmata, almeno un decimo dei Componenti, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea delibera:

- a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- b) Sul rinnovo delle cariche sociali, con riferimento a quelle di Presidente, Vicepresidente, Segretario generale, Soci Onorari, membri elettori del Consiglio d'Amministrazione, componenti del Comitato d'Onore e di quello Scientifico;
- c) L'Assemblea delibera altresì:
 - su tutti gli atti di straordinaria amministrazione non ratificati dal Consiglio di Amministrazione;
 - sul programma di massima dell'attività dell'associazione e sulle questioni di carattere generale relative ai rapporti fra l'associazione, gli Organismi nazionali ed internazionali o gli altri enti.

L'Assemblea è convocata con affissione all'albo dell'Associazione, recante l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti nel libro degli associati; in seconda convocazione la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti, purché in regola con le quote associative.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che non si tratti dello scioglimento dell'Associazione, per cui occorre il voto favorevole dei tre quarti più uno dei soci.

Le modifiche statutarie possono essere deliberate soltanto in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci e a maggioranza assoluta dei presenti fermo restando il parere assolutamente vincolante del Presidente.

Art. 11

L'anno finanziario dell'Associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Entro il trenta aprile il Presidente presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il trenta ottobre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Da contributi volontari dei propri Soci e/o associati;
- Dai proventi derivanti dall'attività favorite dall'Associazione;
- Da eventuali sovvenzioni o elargizioni di Enti Pubblici e Privati, sia nazionali che internazionali, di qualsiasi genere;
- Da redditi patrimoniali.

Art. 12

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione, in caso di esaurimento dei suoi fini può essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

All'atto dello scioglimento l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Ente, che sarà devoluto preferibilmente ai fini comunque di pubblica utilità.

Inoltre, qualunque controversia, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto sociale dell'ACIS, ed anche in relazione alle attività lavorative dei Soci Collaboratori e/o degli Associati comprese le eventuali sanzioni, nessuna esclusa, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicheranno, in via irrituale e transattiva secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

I due arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti e i due arbitri così nominati provvederanno alla designazione del Presidente del Collegio.

In caso di mancato accordo, la nomina, ai sensi dell'articolo 809 1[^] comma CPC, sarà deferita su istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche alla nomina dell'arbitro, eventualmente non designato da una delle parti.

Il lodo sarà emesso e depositato in Roma entro 90 giorni e sarà impugnabile a termine di legge.

Il Collegio arbitrale deciderà anche sulle spese del proprio funzionamento, sugli onorari degli arbitri e sulle spese legali.

NORMA TRANSITORIA

Art. 14

A parziale deroga dell'articolo sei, quale disposizione transitoria e temporanea, per l'impulso organizzativo ed operativo in favore dell'Associazione è attribuita in permanenza, salvo sua rinuncia, al Socio Fondatore Sig. Attilio Dell'Anno nato a Korce (Albania) il diciannove maggio 1942, residente, allo stato, presso la medesima sede sociale, Codice Fiscale DLLTTL42E19Z100E, la carica di legale rappresentante, Presidente e di Direttore Generale dell'Associazione.

NOTE ESPLICATIVE

L'espresso riconoscimento del diritto dei cittadini di associarsi, liberamente e senza autorizzazione, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, unitamente al più generale principio espresso dalla stessa all'articolo 2, hanno influenzato, tanto nella loro interpretazione quanto nella loro applicazione, le norme contenute nel Libro Primo Capo III (artt. 36 – 42) relative alle associazioni non riconosciute ed ai comitati.

A ciò si aggiunga l'impatto costituito dalle prescrizioni contenute nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. dove è espressamente previsto (all'articolo 12 comma I) che "Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico ...".

Norme di simile portata hanno legittimato ed incentivato il fenomeno dell'associazionismo e ciò a prescindere dal formale riconoscimento della personalità giuridica degli enti coinvolti. Tuttavia, seppure l'introduzione della disciplina dell'associazione non riconosciute è stata considerata, a ragione, come una delle principali innovazioni apportate dal Codice del 1942, è indubbio che le scarse prescrizioni della disciplina codicistica necessitassero, e necessitino tutt'oggi, di fonti integrative e di un profondo lavoro ermeneutico, che permetta ai soggetti privi di personalità giuridica di operare.

Del resto, quelli che possiamo identificare come "enti non personificati" partecipano oggi alla vita di relazione in modo sempre più crescente, perseguendo scopi sia duraturi che temporanei, in ambiti territorialmente delimitati, ovvero estesi all'intero contesto nazionale (e non solo).

Il successo inarrestabile del settore non profit e la conseguente esplosione di poliedriche realtà riconducibili al panorama degli enti intermedi tra Stato ed individui, hanno reso più evidente, da un lato, la peculiarità e centralità delle poche norme dedicate dal codice civile alle associazioni non riconosciute e, dall'altro, il parallelo declino della categoria della personalità giuridica. Peraltro, è indubbio come la forma giuridica più utilizzata nell'area non profit sia stata, nel corso degli ultimi decenni, proprio quella dell'associazione non riconosciuta.

Ciò premesso, ormai da tempo, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno superato il dogma civilistico della personalità giuridica, così come originariamente codificato dal legislatore del 1942. Allora, infatti, venivano considerati soggetti di diritto, accanto alle persone fisiche, soltanto quelle realtà dotate di personalità giuridica (attribuita ex lege, ovvero attraverso il procedimento di riconoscimento previsto dallo stesso codice civile) e, quindi, conseguentemente, di soggettività giuridica. Ciò comportava, per gli enti che ne fossero privi, una situazione di esistenza di "mero fatto", comunque riconosciuta dall'art 36 e, tuttavia, priva di qualsivoglia inquadramento giuridico.

Tale situazione, e la parallela evidente non irrilevanza di tali enti rispetto all'ordinamento, non poteva che portare, così com'è stato, ad una approfondita riflessione sul significato da riconoscersi al concetto di personalità giuridica ed a quello di soggettività giuridica, prima considerati, sostanzialmente, un unicum.

Da essa è scaturito un totale ripensamento, ed un radicale ridimensionamento, del concetto di personalità giuridica, a cui è seguita la distinzione tra quest'ultimo ed il concetto di soggettività giuridica, inteso come "centro unitario di imputazione di effetti giuridici".

Con il definitivo superamento del dogma della personalità giuridica, si è giunti al pacifico riconoscimento della soggettività giuridica anche agli enti privi di tale personalità, in particolare alle associazioni non riconosciute, che sono oggi considerati, a tutti gli effetti, soggetti di diritto.

La Suprema Corte di cassazione, in una storica pronuncia del 1976, aderendo all'ormai prevalente e qualificato indirizzo dottrinario, sanciva espressamente che "gli enti non riconosciuti sono dotati di soggettività giuridica".

Il processo, in realtà, non è stato semplice.

Tuttavia, come inizialmente sottolineato, **la circostanza che la Costituzione non menzioni tra i requisiti per associarsi quello di possedere la personalità giuridica ha rappresentato un baluardo formidabile che ha garantito, a tutti gli enti che ne fossero privi, una loro rilevanza giuridica, impossibile da ignorare.**

In tal senso, seppure è pacifico che, nel caso di enti privi di personalità giuridica, si debba comunque, parlare di soggettività incompleta, è altrettanto pacifico che ciò riguardi l'aspetto qualitativo e non quantitativo.

In effetti, così come puntualmente chiarito sempre dalla Cassazione, poiché la stessa soggettività delle persone giuridiche non corrisponde a quella delle persone fisiche (in quanto esse sono tali in senso traslato e la loro qualificazione avviene necessariamente per analogia), ne deriva che **la soggettività dei gruppi, dotati o meno di personalità, è sempre una soggettività incompleta, diversa a sua volta da quella delle persone giuridiche.**

È, quindi, evidente che le associazioni non riconosciute costituiscano soggetti autonomi, vuoi sul piano sostanziale, vuoi sul piano processuale, con l'ulteriore conseguenza della loro legittimazione anche a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentate dai propri associati.

Una volta riconosciuta la "soggettività giuridica" delle associazioni non riconosciute, è necessario affrontare il tema della loro costituzione ed organizzazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, seppure l'origine delle associazioni debba comunque considerarsi di natura contrattuale (per tale intendendosi l'accordo tra gli associati), mentre l'associazione riconosciuta ha la sua fonte costitutiva in un negozio formale, cioè nell'atto pubblico, l'associazione non riconosciuta non è soggetta ad alcuna forma costitutiva particolare, tanto che viene ritenuta sufficiente, per la sua costituzione, anche una forma orale, potendo essa risultare tacitamente dall'esercizio concordato dell'attività da parte del gruppo organizzato.

Per quanto riguarda, invece, l'**aspetto organizzativo**, l'articolo 36 comma I Codice Civile richiama espressamente gli accordi tra gli associati, che dovrebbero, quindi, rappresentare la fonte regolatrice dell'organizzazione interna.

La suddetta norma si riferisce non soltanto al contratto dal quale prende vita l'associazione, cioè l'atto costitutivo, ma anche allo statuto, che è atto unilaterale proveniente dall'ente già costituito. E' di tutta evidenza come lo statuto possa anche mancare, qualora l'atto costitutivo contenga elementi sufficienti ad identificare scopo e funzionamento dell'associazione.

Ciò premesso, qualora gli accordi tra gli associati omettano di regolamentare, in tutto o in parte, l'aspetto organizzativo interno, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che debbano comunque applicarsi, in via analogica e non solo, le norme sulle associazioni riconosciute e sulle società di persone.

In effetti, secondo parte autorevole della dottrina, non soltanto gli accordi tra gli associati non costituirebbero la fonte esclusiva della regolamentazione interna dell'organizzazione, ma non ne rappresenterebbero neppure la fonte primaria, poiché la libertà associativa dovrebbe, comunque, sempre conformarsi alle prescrizioni previste per le associazioni riconosciute. Queste ultime andrebbero, dunque, applicate in via diretta, prima che analogica.

In buona sostanza, volendo seguire tale impostazione sistematica, anche per le associazioni non riconosciute, analogamente a quanto previsto per quelle riconosciute, sarebbe comunque necessaria la presenza sia di una assemblea, sia di amministratori: cioè di un organo sovrano deliberativo e di un organo esecutivo.

Tale ragionamento si fonda sul presupposto interpretativo che le associazioni non riconosciute avrebbero una struttura identica a quelle dotate di personalità giuridica, in base all'assioma che esisterebbe una sola figura, unitaria, di associazione, con medesima struttura contrattuale ed identità di disciplina.

Rispetto ad una simile impostazione, se è indubbio che il richiamo ad un organo deliberativo ed ad uno esecutivo sia necessario (quantomeno ai fini della concreta operatività dell'associazione), si ritiene che la fonte primaria dell'associazione non riconosciuta debba, comunque, sempre rinvenirsi nell'accordo tra gli associati, rispetto al quale, in caso di lacune, soccorre in via analogica la normativa in materia di associazioni riconosciute e società di persone.

Ciò non significa riconoscere una valenza illimitata all'autonomia contrattuale dell'associazione, che deve, in ogni caso, uniformarsi ai principi generali dell'ordinamento: a tutela dell'associato, dell'ente e dei soggetti terzi. Significa, semplicemente, prendere atto della valenza primaria degli accordi tra gli associati e della matrice contrattualistica delle associazioni non riconosciute.

Di certo, una valutazione sistematica è imprescindibile rispetto a qualsivoglia soluzione interpretativa che, peraltro, resta ancora oggi controversa.

Al contrario, non sembrano esserci ostacoli al riconoscimento della possibilità per le associazioni non riconosciute di svolgere attività economica.

La già citata crescita del fenomeno dell'associazionismo e del settore del non profit ha fatto sorgere la questione della legittimità ed opportunità da parte degli enti non riconosciuti di svolgere attività economica. Storicamente, nel silenzio del legislatore, si riteneva che gli stessi non potessero svolgere attività economica organizzata, dovendosi limitare ad una attività di tipo satisfattivo.

Oggi tale interpretazione deve ritenersi definitivamente superata. Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto pienamente legittimo l'esercizio da parte dell'associazione non riconosciute di attività economica, purché strumentale al perseguimento dello scopo ideale, senza che da ciò derivi l'attribuzione della natura giuridica di società.

Appare, pertanto, fondamentale mantenere una chiara linea di demarcazione tra scopo dell'associazione e attività da quest'ultima svolta.

La Cassazione, in particolare, ha precisato che lo svolgimento di un attività economica a fine di lucro da parte di una associazione non riconosciuta non è sufficiente da sola ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, se non si accompagna alla comune volontà di ripartire gli utili tra gli associati, nella cui assenza l'attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale e, comunque, non prevalente rispetto al perseguimento dello scopo dell'associazione.

Pertanto, il discrimine tra associazioni e società non va ravvisato nella tipologia di attività svolta (economica o meno) quanto nello scopo perseguito: ideale nel primo caso, di lucro nel secondo. La differenza coinvolge, cioè, l'aspetto della distribuzione degli utili.

In buona sostanza, lo scopo non lucrativo, peraltro considerato da parte della dottrina come la causa fondante della categoria generale delle associazioni, riguarda esclusivamente il divieto di distribuire gli utili (più correttamente l'obbligo a non distribuirli tra gli associati) che, peraltro, deve essere rispettato anche qualora l'organismo venga sciolto.

Pertanto, qualora ci si conformi all'obbligo di non ripartire gli utili, l'attività economica svolta si configurerebbe, secondo la giurisprudenza richiamata, sempre come accessoria, strumentale e non prevalente.

Alla luce delle considerazioni svolte, e del chiaro indirizzo dottrinario e giurisprudenziale citato, appare evidente come **le associazioni non riconosciute possono svolgere attività di impresa, con l'unico limite che l'utile percepito da tale attività venga reinvestito nel perseguimento dello scopo sociale e non venga diviso tra gli associati.**

Da ciò consegue, altresì, che tali associazioni possano anche costituire società, ovvero assumere partecipazioni in esse, sempre purché gli utili ricavati dall'attività svolte dalle stesse non vengano poi distribuiti tra gli associati.

Senza dubbio la forma giuridico-organizzativa prevista per gli enti di cui al libro primo non sembra del tutto idonea all'esercizio di attività economica organizzata. Tuttavia, in presenza di una evidente lacuna legislativa ed in assenza di una disciplina organica, la giurisprudenza ha ritenuto di adottare un indirizzo che utilizzi soluzioni interpretative omogenee rispetto a quelle previste per le società. Tale indirizzo appare condivisibile.

In effetti, anzitutto il rispetto del principio di uguaglianza e di tutela dei creditori impone che, in caso di esercizio di attività di impresa da parte delle associazioni non riconosciute ed a fronte di carenze dell'atto costitutivo e/o dello statuto, vengano osservate analogicamente le norme previste nel libro quinto del Codice Civile.

Ciò chiarito, è fuori di dubbio che, proprio a fronte della citata carenza normativa, l'esercizio di attività d'impresa da parte di associazioni non riconosciute e, più in generale, di enti non profit, ferma la sua legittimità, pone una rilevante serie di interrogativi, tanto a livello sostanziale quanto procedurale.

In particolare, **rispetto al generale principio della non distribuzione degli utili, continuano ad affastellarsi interpretazioni più o meno condivisibili.**

Perplessità insorgono, anzitutto, qualora l'associazione svolga l'attività commerciale in maniera abituale e professionale, ovvero svolga l'attività economica in via esclusiva o principale, e comunque quando i proventi che scaturiscono dallo svolgimento di tale attività superino quelli conseguiti nello svolgimento dell'attività in favore degli associati.

Mentre, infatti, l'associazione che svolga (in via diretta o attraverso una società controllata o partecipata) l'attività di impresa in via non principale, a completamento, integrazione o miglioramento dell'attività oggetto dello scopo sociale, sicuramente resta e deve essere considerata, ad ogni effetto di legge, ente non commerciale, nel caso di svolgimento di attività d'impresa esclusiva o principale, da cui scaturiscono proventi prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale svolta, alcuni autori ritengono che, a prescindere dal reinvestimento dei proventi nello

scopo associativo, ciò comporti la qualifica dell'associazione come ente commerciale. Con tutto quanto ne consegue.

Da ciò deriverebbe, in particolare, l'obbligo dell'associazione di sottoporre tutte le sue attività al regime fiscale dell'impresa, di tenere le scritture contabili ordinarie e predisporre il bilancio e, ovviamente, di iscriversi al registro delle imprese.

Al contrario, qualora l'attività d'impresa svolta resti del tutto marginale o sussidiaria rispetto all'attività principale a carattere assistenziale, l'ente dovrebbe comunque iscriversi al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative).

In ogni caso, anche a volere accogliere tale restrittiva interpretazione, occorre comunque precisare, a scanso di equivoci, come **non possano, e non debbano, considerarsi attività commerciali (escluse dalla detassazione prevista per quelle non profit) tutte quelle attività, anche a pagamento, volte al raggiungimento dello scopo associativo.**

Ciò significa che **l'esame circa la prevalenza dei ricavi da attività commerciale deve sempre essere svolto con riferimento alle attività di impresa alternative o diverse rispetto a quelle connaturate al perseguimento dell'oggetto istituzionale.**

Tale chiarimento è doveroso, per sgomberare il campo da qualunque interpretazione distorta o strumentale.

Ulteriori problematiche, di ordine pratico ed interpretativo, sono poi legate alla possibilità di configurare il fallimento dell'associazione non riconosciuta esercente attività d'impresa ed alla responsabilità personale degli associati rispetto alle obbligazioni assunte dall'organismo. Anche su tali punti il dibattito è ancora aperto.

In conclusione, la figura dell'associazione non riconosciuta ha acquisito, e continua ad acquisire, sempre maggiore rilevanza applicativa e ciò a fronte del frequente ricorso a tale istituto da parte di organismi ed enti non profit, che svolgono cioè la propria attività senza fini di lucro.

Rilevanti passi avanti sono stati fatti sia attraverso l'esplicito riconoscimento di una loro effettiva soggettività giuridica, sia attraverso la possibilità di svolgimento di attività di impresa. L'auspicio è quello che l'evoluzione legislativa ed interpretativa proceda in maniera coerente con i bisogni manifestatisi nel corso degli ultimi anni dalle associazioni.